ASL4 - Ogliastra
Data: 12/1/2026 10:54:32 PG/2026/0020017

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SIPRe ETS (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione ETS) con sede legale in, Roma Via Appia Nuova, 96, C. F.07347910585 e P.IVA 01754061008, nella persona del Rappresentante Legale, Dott. Massimo Fontana, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Scuola, con sedi Roma, Milano e Parma.

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.4 dell'Ogliastra, con sede legale in Lanusei (OG), Via Piscinas n. 5 – cap 08100, C.F/P.I 01620420917 nella persona del suo Direttore Generale e Rappresentante Legale Dott. Andrea Fabbo nato a Pietrastornina (AV) il 13/09/1964 C.F FBBNDR64P13G629V

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i[1] prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda/Ente ospitante assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento D.M. n. 509/1998, garantendo l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso l'Azienda/Ente ospitante sono erogati servizi di psicoterapia e diagnostica clinica ed è presente personale psicoterapeuta con funzione di tutor. I tirocinanti saranno accolti da ogni tutor nel numero massimo stabilito dall'Ordine professionale e comunque nel rispetto dei limiti di contingentamento definiti dalla normativa vigente in materia di tirocini, che impone una quota del 10% rispetto al totale del personale dipendente a tempo indeterminato attualmente in forza. I periodi di

[1] Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ASL4 - Ogliastra
Data: 12/1/2026 10:54:32 PG/2026/0020017

svolgimento saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
    a. il nominativo del tirocinante;
    b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
    c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
    d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
    1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
    2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
    3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
    4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SIPRe assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

ASL4 - Ogliastra
Data: 12/11/2026 10:54:32 PG/2026/0020017

La Convenzione avrà validità quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. La volontà di rinnovo al termine della scadenza deve essere obbligatoriamente espressa dalla Scuola di Specializzazione tramite formale comunicazione.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto (digitalmente)

Milano, _____

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione
in psicoterapia SIPRe ETS
Dott. Massimo Fontana

Massimo
Fontana
11.11.2026
14:16:41
GMT+00:00

Direttore/presidente/rappresentante legale
Ente/Azienda ospitante

STEFANIA FERRARI

Firmato digitalmente
da STEFANIA FERRARI
Data: 2026.11.12
10:51:20 +01'00'